



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 304 DEL 14/06/2016

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa (in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco) (art. 2190 c.c.) e Comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC invalido (art. 2191 c.c.) - Provvedimenti

IL SEGRETARIO GENERALE

- visto l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui le imprese sono tenute ad iscrivere nel registro delle imprese un indirizzo PEC che sia nella titolarità esclusiva dell'impresa e che permanga attivo anche successivamente all'iscrizione e gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese;
- considerato che Infocamere S.c.p.a., grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Perugia che abbiano:
 - a) indirizzi PEC revocati o inattivi (categoria che comprende sia le caselle che sono diventate inattive per mancato rinnovo sia quelle che non sono mai state attive);
 - b) indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - c) indirizzi PEC invalidi (in questa categoria sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente errati e non correggibili d'ufficio, sia le cosiddette "PEC del cittadino" – CEC-PAC – con dominio posta.certificata.gov.it che non possono essere iscritte nel registro delle imprese e sia infine le caselle appartenenti a domini non riconosciuti tra quelli certificati);

- considerato che l'accertamento delle condizioni sopra elencate rientra nei controlli che l'ufficio del registro imprese deve obbligatoriamente effettuare ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 in sede di istruttoria della pratica e ai sensi degli artt. 2190 (se la PEC non è più valida) e 2191 (se la PEC non avrebbe dovuto essere iscritta dall'inizio) del codice civile per gli indirizzi già iscritti;
- valutato che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere S.c.p.a. sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono pertanto i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio - ai sensi dell'art. 2190 c.c. - o, più raramente, di cancellazione d'ufficio - ai sensi dell'art. 2191 c.c., così come disposto dalla Direttiva sopra richiamata;
- considerato che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa compete al giudice del registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l'ufficio li abbia invitati ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;
- valutato che in caso di PEC invalide *ab origine* è possibile attivare il diverso procedimento di cancellazione d'ufficio, finalizzato ad eliminare del tutto l'informazione dal registro delle imprese mediante provvedimento del giudice del registro (art. 2191 c.c.);
- preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;
- considerato che è possibile valutare che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche sia molto elevato (ad oggi diverse migliaia) e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
- considerato altresì che la modalità di notificazione ordinaria tramite raccomandata si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile all'inadempimento da parte della stessa impresa obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, quantomeno con modalità ordinarie;
- visto l'art. 8 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- ritenuto che la norma appena citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente gravosa;



- considerato che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal giudice del registro delle imprese in via cumulativa, con provvedimento avente contenuto identico e una pluralità di destinatari;
- valutato che, stante le diverse irregolarità riscontrabili, appare corretto distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai vari tipi di carenza formale sopra evidenziati;
- considerato inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere - non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria - e che tali costi, essendo relativi ai cd. "consumi intermedi", sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, un'ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2010);
- valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;
- vista la legge 18 giugno 2009 n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;
- valutato di conseguenza che la pubblicazione on line nell'albo camerale e nella sezione 'Registro Imprese' del sito internet della Camera di Commercio di Perugia della comunicazione di avvio del procedimento per trenta giorni consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca pertanto nel caso di specie valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema

d i s p o n e

- 1) che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa (in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco) nonché le comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC invalido (art. 2191 c.c.) avvengano

mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line e nella sezione 'Registro Imprese' del sito internet della Camera di Commercio di Perugia, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;

- 2) che con le stesse modalità venga pubblicato in allegato anche l'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Mario Pera)

